

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. gen. n. 00303
Oggetto:
Decreto determinazioni per offerte Messe e Legati Pii

Appartiene alla viva memoria della tradizione la prassi dei fedeli di richiedere la celebrazione di Sante Messe e la loro applicazione secondo speciali intenzioni, in particolare a suffragio dei defunti. La Chiesa, mentre accoglie e accompagna queste richieste, approva e incoraggia anche i fedeli che vogliano provvedere a tale finalità disponendo dei propri beni in favore di cause pie.

Facendo pertanto seguito al decreto dell'assemblea dei Vescovi della Provincia ecclesiastica lombarda (emesso ai sensi del can. 952 § 1), riuniti in assemblea in data 17-18 gennaio 2018, con cui è stabilita in € 10 l'entità dell'offerta per la celebrazione di una S. Messa e l'applicazione del suo frutto, con il presente

decreto

stabiliamo, viste le disposizioni vigenti in diocesi, quanto è necessario e opportuno per regolare le offerte manuali di Sante Messe e la fondazione e la durata dei Legati Pii, aggiornando quanto disposto con decreto arcivescovile in data 21 dicembre 2001.

In particolare, per quanto riguarda la destinazione ecclesiale delle offerte affidate all'Ordinario (decreto dei Vescovi della Provincia ecclesiastica, n. 4), stabiliamo che:

1. I Parroci (e i Rettori della chiese non parrocchiali) sono tenuti a consegnare all'Ordinario diocesano, per il tramite del competente ufficio di Curia, le offerte delle Sante Messe binate o trinate e le offerte delle Sante Messe celebrate per un'unica intenzione "collettiva" che siano ulteriori rispetto a quella trattenuta dal celebrante, salvo in ogni caso l'eventuale retribuzione che il celebrante stesso potrà trattenere «a titolo estrinseco» (can. 951).
2. Le suddette offerte devono essere trasmesse all'Ordinario diocesano (che si impegna a destinarne una parte al Seminario arcivescovile), limitatamente alla misura di € 7 per ogni Santa Messa binata o trinata o per ogni offerta ulteriore rispetto a quella trattenuta dal

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

celebrante nel caso di celebrazioni plurintenzionate; il resto dell'offerta deve essere destinato alle necessità della Parrocchia.

Per quanto riguarda la fondazione e la durata dei Legati Pii, stabiliamo che:

1. La costituzione di un Legato, da effettuarsi con licenza scritta dell'Ordinario (cann. 1303-1304) e secondo le modalità previste in Diocesi, richiede una dote che può essere costituita da beni mobili, immobili o somme di denaro (per la collocazione dei beni mobili si seguono le indicazioni dell'Ordinario diocesano, can. 1305; in particolare le somme di denaro devono essere depositate nel fondo diocesano), purché idonei a produrre annualmente un reddito. Nel caso in cui si tratti di una somma di denaro l'importo minimo (anche quando si tratti di disposizioni testamentarie) è stabilito in € 1500.
2. È data facoltà ai fedeli di provvedere a integrare il capitale dei legati già fondati secondo le somme di denaro di cui al paragrafo precedente; in tal caso la durata venticinquennale del Legato (non perpetuo) riprenderà a decorrere dalla data di integrazione del capitale.

Il presente decreto avrà vigore dal **1 marzo 2019** e dovrà essere pubblicato sulla Rivista diocesana milanese del mese corrente.

Milano, **11 FEB 2019**